

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2347)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 5 dicembre 1962 (V. Stampato n. 4275)*

**d'iniziativa del deputato ERMINI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 7 dicembre 1962*

**Modifica al termine fissato dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1961,  
n. 1337, sulla proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno**

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Al termine del 31 dicembre 1962, previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1961, n. 1337, concernente modifica del termine fissato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1421, sulla proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno, è sostituito il termine del 31 dicembre 1963.

Restano ferme le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 19 dicembre 1956, n. 1421.

### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1963.